

## Convegno MIPAAF - CFS

### VIGNE E VINI D'ITALIA (Storia, Regole, Controlli, Prospettive e Territorio)

Vinitaly  
Verona 7 aprile 2013

#### Le Regole

Il sistema normativo in materia di vitivinicola prevede l'integrazione di tre importanti fonti normative, quella fondamentale di matrice comunitaria, quella legislativa nazionale, nonché l'apparato di natura regolamentare, che pur essendo fonte secondaria ha in subiecta materia una particolare importanza, specie sotto un profilo pratico.

La normativa comunitaria è complessa e ponderosa.

- **Il testo fondamentale è il reg.CE 1234/2007 (Consiglio) del 22 ottobre 2007, OCM unica agricoltura, che a seguito del reg.CE 491/2009 (Consiglio) del 25 maggio 2009 ha incorporato l'OCM di settore - vino, di cui all'abrogato Reg.CE 479/ 2008 (Consiglio) del 29 aprile 2008.**
- **Regolamento (CE) 555/2008 Commissione sui Programmi di sostegno in agricoltura, i rapporti con paesi terzi e controlli nel settore vitivinicolo.**
- **Regolamento (CE) 436/2009 Commissione del 26 maggio 2009 Schedario viticolo, dichiarazioni, registri e documenti di accompagnamento.**
- **Regolamento (CE) 606/2009 Commissione del 10 luglio 2009 Pratiche e trattamenti enologici.**
- **Regolamento (CE) 607/2009 Commissione del 14 luglio 2009 Riconoscimento Dop, Igp e menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione.**
- Dal 1.1.14 sarà anche in vigore la Direttiva 128/2009 in materia di uso di pesticidi in agricoltura.

La normativa legislativa nazionale si incentra sul **DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010 n. 61 (in Gazz. Uff., 26 aprile, n. 96).**

- **Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini**, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 , ma esistono altre importanti disposizione di legge, in materia civile e penale, di particolare rilevanza in materia (per es. nella specifica materia, pensiamo al **d.l.vo 260/2000 "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99**, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", o alla **1.82 /2006 – Legge Collavini "Disposizioni di attuazione della normativa comunitari concernente l'Organizzazione Comune di mercato"**; ma anche, in senso più lato, alla **legge sviluppo 99/2009**, che ha introdotto specifiche disposizioni penali in materia di contraffazione di marchi o segni distinti e di frode in commercio, per es. **art. 517 quater c.p.**, come pure alla **l. legge n. 283 del 1962**, che copre l'intera disciplina igienica del ciclo alimentare, dalla produzione, attraverso trasformazione e commercializzazione, fino alla distribuzione, preoccupandosi di monitorare sia i prodotti alimentari finiti, sia le sostanze che li compongono).

La normativa regolamentare, prevalentemente DM del MIPAAF, (pr es. i recenti e importanti

**1 DM 7.11.2012 (che ha modificato il Decreto ministeriale 6 agosto 2009) - Procedura nazionale di riconoscimento delle DOP**

**2 DM 13.8.2012 (che ha modificato il Decreto ministeriale 23 dicembre 2009) sulla Etichettatura e presentazione,**

### **3 DM 14.6.2012 n.794, sui controlli estesi anche ai vini igr, che ha completato il disposto del decreto ministeriale 19 marzo 2010 sul Controllo e certificazione dei “vini varietali”).**

Il grande problema delle Regole nel mondo dell'agricoltura, ed in particolare della viticoltura ed enologia, emerge sin da questi pochi accenni, meramente esemplificativi: il settore sconta una vera e propria elefantiasi normativa, che andrebbe contrastata in ogni modo, perché appare inammissibile che, secondo un'espressione divenuta famosa, servano due kg di carta per fare un l. di vino.

Essa genera effetti perversi:

1 - ripetitività e problemi interpretativi da un punto di vista giuridico, pensiamo a quanto sta avvenendo in relazione all'articolo 62, legge 24 marzo 2012 n.27 (legge di conversione del Decreto Legge 24/01/2012 n. 1, G.U. 24/01/2012 n. 19) che in vigore dal 24 ottobre 2012, ha generato interpretazioni assolutamente opposte tra i diversi ministeri del medesimo Governo, ovvero al caos generato, in relazione alla compilazione della documentazione di trasporto (art. 24 e 31 del Reg. (CE) 436/2009), dalla presunta adozione dei criteri di classificazione delle denominazioni previsti del registro europeo e-bacchus, poi totalmente smentita in relazione ai vini confezionati);

2 - problemi nei controlli, che si disperdono in montagne di carta perdendo di vista gli obiettivi primari e sostanziali, che devono rimanere **la salute della collettività, l'igiene degli alimenti, la tutela dei consumatori da comportamenti fraudolenti, la tutela del prodotto italiano da fenomeni di contraffazione “italian sounding” per la competitività dei ns. prodotti nel mercato globale.**

I controlli devono essere svolti secondo legge ma anche in modo equilibrato e secondo buon senso.

3 - problemi pratici operativi assai gravi per gli operatori di settore, caricati di smisurati e inadeguati incombenti burocratici, i primi a scontare l'abnorme elefantiasi normativa di settore, che distoglie preziose energie personali, professionali ed economiche dal core-business aziendale.

E' soprattutto per questi ultimi che si pone come assolutamente necessario un riassetto normativo del settore.

Il riordino deve partire dalle Istituzioni Comunitarie, sulla spinta di una iniziativa che non può che essere politica, ma anche il legislatore nazionale e Mipaaf per quanto di competenza devono intervenire, per razionalizzare e predisporre un strumento tipo TU (uno snello codice della vite e del vino, di cui gli operatori sentono una straordinaria esigenza), da impostare sul paradigma della normativa comunitaria, che deve esservi richiamata per chiarezza.

Il TU deve riordinare in apposite sezioni tutte le leggi nazionali e i DM vigenti, che in base a stima prudente sono oltre 150, ed in particolare organizzare in appositi capitoli organici il sistema dei controlli (cfr.art. 14 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, Testo coordinato con la Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35) e quello delle sanzioni, che devono conoscere una graduazione effettiva sulla base della gravità dell'infrazione, alla consistenza quantitativa/economica del prodotto irregolare che ne scaturisce e al suo diverso valore commerciale in seguito alla condotta in violazione della vigente normativa.

Dovrà inoltre prevedere puntuali rinvii ai principali provvedimenti regionali.

La chiarezza della legge è condizione fondamentale per l'inderogabile rispetto della stessa, e deve costituire un vero e proprio obiettivo di correttezza istituzionale tra Stato e Cittadino e un fondamentale canone dell'operato del Legislatore.

Pensiamo che sin dal **1978**, lo stato di New York, si è dotato di una plain language law di portata generale, la legge Sullivan” (dal nome del parlamentare che la propose) sfociato nell’atto legislativo federale denominato Paperwork Reduction Act del 1980, che facendo proprie le conclusioni di una Commissione istituita dal Presidente Carter, ha imposto che tutti gli atti normativi del Governo devono essere scritto in modo chiaro e comprensibile, usando parole di significato comune e quotidiano, come pure che le discipline delle materie oggetto del provvedimento vanno trattate secondo criteri razionali, comprensibili e organici.

Infine, nel **1998** è stato adottato il testo di legge generale sulla chiarezza dei testi, anche legislativi, il Cd. Plain Language in Government Writing (Il plain language nella scrittura amministrativa) che espressamente recita:”gli scritti del Governo Federale devono essere in plain language. Usando il plain language, inviamo un messaggio chiaro su ciò che il Governo sta facendo, su cosa richiede e su quali servizi offre. Il plain language fa risparmiare tempo, fatica e denaro al Governo e al settore privato”. Il plain language è divenuto così un diritto civile, negli USA.

Ma giova ricordare che lo stesso Codice Rocco, quasi un secolo fa, era stato elaborato dai migliori giuristi dell’epoca, ma il Guardasigilli, esaurito compiutamente il lavoro dei medesimi, pretese con nobile intento che il testo fosse passato ad una commissione di valorosi linguisti, per renderlo comprensibile e chiaro a chiunque.

Di certo la chiarezza della legge dovrà costituire anche un diritto fondamentale e un criterio operativo per il futuro anche nella legislazione vinicola.